



COMUNE DI ANDALI

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050

☎ 0961/935095 – Fax 0961/935322

E-Mail protocollo@pec.comunedialdi.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 19

OGGETTO: ORDINANZA N.658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE RECANTE ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI - ATTO DI INDIRIZZO.

L' anno duemilaventi, il giorno 01 (uno), del mese di aprile, alle ore 09:45, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei seguenti componenti in modalità telematica – videochiamata mediante applicazione WhatsApp – ai sensi il Decreto Legge 16 marzo 2020 n. 18 e del Decreto Sindacale n. 1 del 27/03/2020

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZA
DOTT. PIETRO ANTONIO PETA	SINDACO	SI
COSTANTINI SAVERIO	VICE SINDACO – ASSESSORE	SI
CENTOLA GAETANO	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Angela GIULIANA

Assume le funzioni di Presidente il Sindaco Dott. Pietro Antonio Peta il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, DICHIARA APERTA la seduta.

Il Sindaco illustra l'argomento e, in assenza di interventi, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La seduta si chiude alle ore 10:07.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU n.55 del 4-3-2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 in G.U. (Serie Generale n. 59 del 08-03-2020);
- l'Ordinanza n° 3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Calabria, recante "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020), ed in particolare *il a comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*".
- il D.L. 17 marzo 2020, n°18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020;

- Il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata in G.U., Serie Generale n. 85 del 30/03/2020 ed in particolare:

- l’art. 1 ai sensi del quale “ 1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarieta' alimentare. 2. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'art. 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano alle spettanze per l'anno 2020. 3. In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta.”;
- l’art. 2 ai sensi del quale “ 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonche' delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune e' autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessita'.
- 5. I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attivita' connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessita' piu' urgenti ed essenziali con prioritá per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.”;

Rilevato che a questo Ente sono state assegnate risorse pari ad Euro 6.302,20;

Attesa la necessità di assumere tutti i provvedimenti necessari a dare tempestiva applicazione alle misure di solidarietà alimentare previste dalla succitata Ordinanza;

Dato atto che questo Ente intende procedere mediante buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco che, una volta formato, sarà pubblicato sul sito istituzionale;

Ritenuto, quindi, di dover dettare indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti funzionali all'individuazione della platea dei beneficiari - tra i nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno verrà definitivamente quantificato una volta accertato il numero degli aventi titolo selezionati sulla base dei criteri allegati alla presente deliberazione (Allegato A);

Ritenuto, altresì, di dover dettare indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti funzionali all'istituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale e che in questa sede si approva (Allegato B);

Precisato che, in esecuzione dell'Ordinanza del 22/03/2020 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno che vieta *a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*, gli esercizi commerciali da inserire nell'elenco dovranno avere sede nel comune di Andali eccezion fatta per i rivenditori di generi alimentari non presenti nel territorio. In tale ipotesi l'esercizio commerciale dovrà essere selezionato tenendo conto della vicinanza territoriale.

Ritenuto, infine, di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Finanziaria di predisporre la variazione di bilancio, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, al fine di utilizzare le risorse attribuite all'Ente durante l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 1 c. 3 della predetta Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n°658 del 29.03.2020 ;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 01 del 27/03/2020 recante “Disposizioni organizzative per lo

svolgimento delle sedute collegiali di giunta in modalità telematica a causa dell'emergenza sanitaria covid-19 e in attuazione dell'art. 73 del decreto legge 16 marzo 2020, n.17”;

Dato atto che, trattandosi di atto di indirizzo non è necessario acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli unanimi e palesi espressi in video – conferenza

DELIBERA

- 1) **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di prendere atto** dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata in G.U. - Serie Generale n. 85 del 30/03/2020;
- 3) **Di dare indirizzo** al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti funzionali all'individuazione della platea dei beneficiari - tra i nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno - ed il relativo contributo precisando che l'importo verrà definitivamente quantificato una volta accertato il numero degli aventi titolo selezionati sulla base dei criteri allegati alla presente deliberazione (Allegato A);
- 4) **Di dare indirizzo** al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti funzionali all'istituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale e che in questa sede si approva (Allegato B) e tenuto conto di quanto precisato in narrativa;
- 5) **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area Amministrativa alla relativa sottoscrizione;
- 6) **Di dare indirizzo** al Responsabile dell'Area Finanziaria di predisporre la variazione di bilancio, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, al fine di utilizzare le risorse attribuite all'Ente durante l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 1 c. 3 della predetta Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n°658 del 29.03.2020;
- 7) **Di comunicare** in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione dello stesso;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi e palesi espressi in video – conferenza,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020**

INDICE

Art. 1 – Oggetto.

Art. 2 – Definizioni.

Art. 3 – Importo del buono spesa.

Art. 4 – Esclusioni.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa.

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono.

Art. 8 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Andali di un contributo di solidarietà alimentare tramite “buono spesa” a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in situazione di necessità correlata all'emergenza sanitaria COVID-19. Pertanto, essendo di tipo straordinario, il predetto contributo è finalizzato a fronteggiare difficoltà economiche causate da un evento occasionale contingente e urgente che non è coperto da finanziamenti specifici.
2. Il contributo di sostegno economico s'intende assegnato al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva e delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale.
3. La concessione del contributo di sostegno economico avviene entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari – con esclusione di alcolici -, i prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa;
 - b) per “soggetti beneficiari”, i soggetti che si trovino in situazione di necessità correlata all'emergenza sanitaria COVID-19 selezionati a seguito della procedura di cui al successivo art. 5;
 - c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali inseriti nell'elenco pubblicato sul sito internet comunale. I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal titolare indicato all'interno del buono stesso), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno, altresì, essere spesi entro il 30.04.2020.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo sarà definitivamente quantificato una volta accertato il numero degli aventi titolo selezionati precisando sin d'ora che l'importo sarà parametrato in modo crescente tenendo conto della composizione del nucleo familiare come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
NUCLEI fino a 2 persone
NUCLEI da 3 a 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

Art. 4 – Esclusioni

1. Non potranno presentare istanza i soggetti che rientrano nelle categorie sotto indicate o che, comunque, abbiano nel proprio nucleo familiare componenti che appartengano alle stesse:

- dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- titolari di pensione di vecchiaia, anzianità;
- dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della normativa di contrasto all'emergenza COVID-19 o che non abbiano interrotto la propria attività per gli effetti collaterali all'emergenza.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa predisporrà tempestivamente apposito Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza al fine di individuare i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Decorso il termine fissato nell'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, il Responsabile del Servizio predisporrà apposito elenco degli aventi titolo valutando prioritariamente le seguenti situazioni:

- Assenza nel nucleo familiare di soggetti che al momento di presentazione della domanda abbiano in essere un contratto di lavoro dipendente o assimilato;
- Assenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione;
- Assenza nel nucleo familiare di soggetti che risultino assegnatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, contributo P.Iva ed altre misure connesse all'emergenza Covid-19 etc.);
- Presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di età, a carico;
- Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie croniche.

3. Una volta individuata la platea dei beneficiari, il Responsabile dell'Area Amministrativa determinerà in via definitiva l'importo dei buoni da assegnare.

4. I soggetti beneficiari individuati riceveranno in unica soluzione buoni spesa in tagli da 20,00 euro.

5. I buoni verranno consegnati a domicilio dal personale dell'Ufficio Amministrativo e non potranno essere richiesti presso gli uffici comunali.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Il buono spesa potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet comunale.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza. Ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.

2. Si provvederà alla revoca del beneficio con il conseguente recupero delle somme anche in caso di accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

CONVENZIONE FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA'

(ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata

TRA

il Comune di Andali (P.I.V.A. _____) - di seguito denominato "Comune" -, in persona del _____, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, domiciliato per la carica presso la residenza municipale ed autorizzato a sottoscrivere la presente scrittura privata con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente esecutiva,

E

il sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____, sede legale a _____ in Via _____, C.F./P.I.: _____;

PREMESSA

VISTA l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, adottata nell'ambito delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19;

CONSIDERATO CHE la suddetta Ordinanza dispone l'assegnazione ai Comuni di un finanziamento straordinario da utilizzare per l'erogazione di buoni alimentari/prima necessità a favore delle famiglie in difficoltà economiche;

VISTA la D.G.C. n. _____ del _____ con la quale la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti funzionali all'istituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato;

VISTA la determina n. _____ del _____ di approvazione del relativo Avviso Pubblico;

VISTA la determina di approvazione dell'elenco definitivo degli esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa;

PRECISATO CHE i suddetti buoni hanno valore di euro _____ cadauno e sono finalizzati ad assicurare l'approvvigionamento da parte delle famiglie in difficoltà dei beni di prima necessità;

DATO ATTO CHE il rimborso della spesa sarà effettuato dal Comune, previa presentazione da parte dell'esercizio commerciale convenzionato di apposita fattura elettronica da inviare al Comune di Andali, codice fiscale _____, codice univoco _____;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa costituisce presupposto nonché parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La ditta _____ si rende disponibile a fornire a chiunque presenti il buono alimentare rilasciato dal Comune di Andali i beni di prima necessità corrispondenti al valore del medesimo buono. Per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari – con esclusione di alcolici -, i prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa. E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART.3

Il valore di ciascun buono alimentare rilasciato dal Comune di Andali è da intendersi pari a euro _____. I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal titolare indicato all'interno del buono stesso), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno, altresì, essere spesi entro il termine dello stato di emergenza legato al Covid-19.

La ditta si rende disponibile ad applicare uno sconto sul valore dei beni forniti a chi presenterà il buono alimentare nella misura del ____%;

ART. 4

Il rimborso a favore della ditta dei buoni alimentari forniti sarà effettuato per il valore nominale dal Comune di Andali previa presentazione di fattura elettronica unitamente all'originale del buono spesa per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.

Resta inteso che il Comune verserà alla ditta il contributo escluso iva. L'iva sarà versata direttamente allo Stato per conto della ditta attraverso il meccanismo dello Splyt Payment.

Quanto sopra ogni giorni 10 dalla stipula della presente convenzione.

Si precisa che il rimborso potrà avvenire con modalità diverse solo se eventualmente comunicato dall'Amministrazione.

ART. 5

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.3, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART.6

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

ART.7

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al termine dello stato di emergenza legato al Covid-19.

ART. 8

I dati personali e i dati sensibili sono trattati, per quanto disposto dal Regolamento 2016/679/Ce.

ART. 9

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 10

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Andali (CZ) sito alla via Roma, n. 20.

ART. 11

Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa l'interpretazione, l'esecuzione o lo scioglimento della presente scrittura sarà oggetto di cognizione da parte dell'Autorità giudiziaria competente.

ART. 12

Il presente atto è costituito da n. ____ (_____) pagine e composto da n. 12 (dodici) articoli, oltre la premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI ANDALI

(_____)

PER L'ESERCIZIO COMMERCIALE

(_____)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Pietro Antonio PETA
F.to digitalmente

Il Segretario Comunale
Simona Angela GIULIANA
F.to digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE _____

Io sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifico, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno _____ all'Albo pretorio informatico del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari.

Data _____

Il Responsabile
Fausto SCHERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, ultimo comma decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Il Segretario Comunale
Simona Angela GIULIANA
F.to digitalmente